



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 71 del 06/08/2018

Proposta n. 872/2018

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) RELATIVO ALL'AREA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA "AP12 MANDELLI" PRESENTATA AL COMUNE DI PIACENZA DALLA SOCIETA' "PIACENZA EST SRL". VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

II PRESIDENTE

Premesso che:

- la disciplina urbanistica del Comune di Piacenza è tuttora rappresentata dal Piano Regolatore Generale (PRG), essendo parzialmente adeguata la strumentazione urbanistica comunale alla (previgente) L.R. n. 20/2000 (Piano Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio approvati rispettivamente con atti di Consiglio n. 23 e 24 del 6.6.2016);
- con nota n. 45112 del 24.4.2017 (ricevuta al prot. prov.le n. del 12.10.2015) il Comune di Piacenza ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi inerenti ad una variante alle previsioni contenute nel Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PIIP) approvato con atto di Consiglio comunale n. 107 del 20.3.2006, presentata al Comune dalla società "Piacenza Est srl" relativamente all'area di trasformazione produttiva "AP12 Mandelli" ubicata lungo la S.P. n. 10 e confinante con aree agricole e con le vie Solenghi e Calpurnia;
- la proposta di Variante si pone in continuità con le scelte di PRG e dello stesso PUA ed in coerenza con lo schema strutturale e con le regole definite da PSC e RUE; nello specifico è prevista una modifica di tracciato dell'esistente via Calpurnia, da cui si accede all'area, oltre all'ampliamento di servizi infrastrutturali, senza modificare nel complesso la struttura del comparto ma razionalizzando la suddivisione degli spazi privati e pubblici in funzione della struttura fondiaria e del taglio dimensionale dei lotti edificabili;
- con nota n. 10681 del 10.5.2017 sono stati richiesti al Comune alcuni chiarimenti e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, mentre integrazioni sono state richieste da parte delle medesime Autorità;
- i chiarimenti e le integrazioni richieste, oltre ad alcune integrazioni volontarie, sono pervenute con note del 10.11.2017, del 27.11.2017, del 19.6.2018, del 26.7.2018 e del 31.7.2018 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 27808 del 10.11.2017, n. 30994 del 7.12.2017, n. 17647 del 19.6.2018, n. 22246 del 27.7.2018 e n. 22681 del 1.8.2018), mentre i pareri sono stati trasmessi in parte in allegato a nota comunale e in parte direttamente dalle Autorità stesse;

- in particolare il Comune ha chiarito che la pratica di Variante in esame è sostitutiva di una precedente Variante al medesimo PUA trasmessa in data 17.4.2013, per la quale questa Amministrazione aveva formulato specifica richiesta di integrazioni con nota del 20.5.2013;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche i Piani attuativi dei Piani regolatori comunali vigenti, quale è il caso della Variante al PUA in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- l'art. 2 c. 3 lett. a) della medesima L.R. n. 9/2008 prevede, altresì, che le Varianti specifiche al P.R.G. e i Piani attuativi di cui alla L.R. n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 152/2006, sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del Comune di Piacenza è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della previgente normativa e, pertanto, la Variante al Piano di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2 c. 3 lett. a) della L.R. n. 9/2008 e viene valutata ai sensi dell'art. 12 del Decreto medesimo (verifica di assoggettabilità);
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Considerato che, non costituendo la Variante al PUA variante allo strumento urbanistico vigente, le valutazioni di competenza provinciale attengono unicamente alla verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e al parere sismico ai sensi della L.R. n. 19/2008;

Atteso che relativamente alla valutazione ambientale della Variante al PUA il Comune di Piacenza ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione inerente al Rapporto preliminare alle Autorità ambientali individuate, con lo scopo di acquisirne i pareri utili alle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- del parere (agli atti) reso dall'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 15218 del 4.12.2017 (pervenuta al prot. prov.le n. 30609 del 4.12.2017);
- del parere igienico-sanitario (agli atti) reso dal Dipartimento di Sanità Pubblica (U.O. Igiene Pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 110479 del 13.12.2017 (pervenuta al prot. prov.le n. 31509 del 13.12.2017);
- del parere (agli atti) reso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 8184 del 2.7.2018 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale del 26.7.2018);
- del parere (agli atti) reso da IRETI SpA con nota n. 11868 del 26.7.2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 22186 del 27.7.2018);

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

Considerato che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di:

- esprimere una valutazione di non assoggettabilità della Variante al PUA in oggetto alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate in apposita sezione dell'allegato (denominato "Allegato - Piacenza, provvedimento verifica V.PUA AP12 (Mandelli)"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del

12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010);
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- la Circolare regionale PG/2018/0179478 del 14.3.2018 "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA ("Piano Alluvioni"), approvata con D.P.C.M. Del 22 febbraio 2018;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;

- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. della Variante alle previsioni contenute nel Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PIIP) approvato con atto di Consiglio comunale n. 107 del 20.3.2006, presentata al Comune dalla società "Piacenza Est srl" relativamente all'area di trasformazione produttiva "AP12 Mandelli" ubicata lungo la S.P. n. 10 e confinante con aree agricole e con le vie Solenghi e Calpurnia;

2. di esprimere, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate nell'allegato (denominato "Allegato - Piacenza, provvedimento verifica V.PUA AP12 (Mandelli)"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Piacenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ROLLERI FRANCESCO

con firma digitale

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' **(di cui all'art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006)**

Nell'ambito del Rapporto Preliminare esaminato è stata costruita una metodologia di valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni proposte nella Variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) da attuare sul territorio comunale di Piacenza che risulta articolata secondo alcune fasi procedurali principali:

- individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità,
- illustrazione del contesto di riferimento (ambientale e territoriale),
- descrizione della proposta di Variante al PUA,
- descrizione dei potenziali impatti indotti dalla Variante al PUA,
- conclusioni.

Il Rapporto Preliminare è stato costruito sviluppando le tematiche di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, le matrici ambientali considerate dalle ValSAT di PTCP, PSC e RUE vigenti, al fine di individuare, con riferimento a ciascuna componente considerata, i principali effetti indotti dall'attuazione delle scelte di Piano e di definire le più idonee e corrette azioni di mitigazione ambientale per eliminare o minimizzare gli effetti medesimi.

Pertanto, valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal soggetto proponente sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del Testo unico ambientale, considerata la proposta di Variante al PUA, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale consultati in relazione al Rapporto Preliminare stesso, si ritiene che la proposta di Variante non comporti impatti significativi sull'ambiente, quindi

**si ritiene di escludere la proposta di Variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
relativa all'Area di Trasformazione Integrata AP12 (Mandelli), comune di Piacenza,
dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006.**

La proposta di Variante al Piano Urbanistico Attuativo in oggetto dovrà, in ogni caso, tenere conto dei contenuti dell'istruttoria tecnica svolta, sulla base della quale è stato formulato il presente Provvedimento di verifica, e delle condizioni di sostenibilità seguenti.

1. E' necessario garantire il rispetto delle condizioni contenute nel documento di valutazione e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite nello stesso.
2. Occorre rispettare le condizioni di sostenibilità presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale.
3. Rilevato che:
 - l'area oggetto di Variante PUA ricade in fascia fluviale C;
 - le verifiche idrauliche a supporto del PUA vigente risalgono al 2013;
 - l'evento di piena del T. Nure verificatosi nel 2015 ha in parte interessato l'area di intervento;
 - successivamente sono state potenziate le opere di arginatura connesse ai limiti "B di progetto" e alle aree "a rischio idrogeologico molto elevato" individuate dall'Autorità di bacino nel PAI-PS267 in corrispondenza del tratto idraulico Roncaglia-Fossadello (interventi realizzati a cura dell'AIPo e del Consorzio di bonifica);
 - il PGRA, cd "Piano alluvioni" dell'Autorità di bacino, approvato nel 2016, individua in corrispondenza dell'area di intervento un livello di pericolosità P1 (alluvione rara) da parte del reticolo principale e un livello P2 (alluvione poco frequente) da parte del reticolo secondario di pianura;
 - nel 2016 la Regione Emilia-Romagna ha emanato la direttiva di prima attuazione del PGRA;
 - lo studio idraulico di supporto al PSC del Comune di Piacenza, approvato nel 2016, ha preso in esame tutti gli elementi di pericolosità noti, compresa l'alluvione 2015 e il PGRA, dando modo di costruire una disciplina delle aree critiche ispirata a criteri di prevenzione e autoprotezione dal rischio di esondazione,

occorre che gli interventi oggetto di PUA siano verificati e realizzati nel rispetto del PSC di Piacenza, con particolare riferimento alle limitazioni e alle misure di compatibilità idraulica contenute nelle Norme del Piano (rif. artt. da 5.5 a 5.8), fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni indicate nelle verifiche idrauliche di supporto al PUA, qualora più restrittive.

4. Le previsioni contenute nella Variante al PUA esaminato sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso anche in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel Rapporto Preliminare; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 872/2018 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) RELATIVO
ALL'AREA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA "AP12 MANDELLI" PRESENTATA AL
COMUNE DI PIACENZA DALLA SOCIETA' "PIACENZA EST SRL". VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E
SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime
ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 03/08/2018

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 71 del 06/08/2018

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) RELATIVO ALL'AREA DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA "AP12 MANDELLI" PRESENTATA AL COMUNE DI PIACENZA DALLA SOCIETA' "PIACENZA EST SRL". VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 06/08/2018

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale